Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 13 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 22 maggio, alle ore 17,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Gustave Ondziel Onna il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Congo

Giovedì 22 maggio, alle ore 17,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Antonio Alvarez Restrepo il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Colombia.

Giovedì 29 maggio, alle ore 17, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore José B. Martinez Haurodon il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Panama.

Giovedì 29 maggio, alle ore 17,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. Johannes Schwarzenberg il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro del Sovrano Militare Ordine di Malta.

(4871)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1563.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, in seno all'Università cattolica del S. Cuore di Milano, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con sede in Brescia.

Art. 2.

Lo statuto dell'università predetta, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato composto da tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal rettore della predetta università, sentito il consiglio di amministrazione della stessa Università cattolica del S. Cuore di Milano.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il rettore dell'Università cattolica provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 27. — GRECO

Testo delle modifiche allo statuto della libera Università cattolica del S. Cuore di Milano, relative alla istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2. — E' modificato nel senso che all'elenco delle facoltà che costituiscono l'Università cattolica è aggiunta la seguente:

« Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

Art. 5. — E' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: la laurea in matematica (indirizzo didattico); il biennio propedeutico di ingegneria.

Dopo l'art. 22, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente titolo IX con gli articoli 23 e 24 relativi al corso di laurea in matematica ed al biennio propedeutico di ingegneria.

TITOLO IX

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

1) Laurea in matematica (indirizzo didattico).

Art. 23. — Titolo di ammissione al corso di laurea in matematica è il diploma di maturità classica o scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti del corso di laurea in matematica (indirizzo didattico) sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1° Biennio:
Analisi matematica I
Geometria I
Algebra
Fisica generale I
Analisi matematica II
Geometria II
Fisica generale II
Meccanica razionale

2° Biennio:
Istituzioni di analisi superiore
Istituzioni di geometria superiore
Matematiche elementari da un punto di vista superiore
Matematiche complementari
Istituzioni di fisica matematica

Insegnamenti complementari:
Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici)
Elaboratori elettronici
Fisica superiore
Istituzioni di fisica teorica
Logica matematica
Matematica finanziaria attuariale
Pedagogia delle scienze matematiche fisiche e naturali
Statistica matematica
Storia della matematica
Struttura della materia

2) *Biennio propedeutico di ingegneria.*

Art. 24. — Titolo di ammissione al corso di laurea in ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti del biennio propedeutico di ingegneria sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:
Analisi matematica I
Geometria I
Fisica I
Chimica
Disegno
Analisi matematica II
Geometria II
Meccanica razionale
Fisica II.

Il titolo I della parte V è mutato come segue:

Disposizioni comuni alle otto facoltà

Nel titolo II — Disposizioni particolari per le varie facoltà — dopo l'art. 81 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo.

Art. 82. — Per la laurea in matematica, ogni insegnamento comporta un esame. In particolare gli esami di analisi matematica I; geometria I, fisica generale I sono distinti da quelli di analisi matematica II, geometria II, fisica generale II. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di analisi matematica I, geometria I, Algebra.

I corsi e gli esami di analisi matematica I, geometria I e fisica generale I, sono rispettivamente propedeutici a quelli di analisi matematica II, geometria II e fisica generale II.

Gli esami di analisi matematica I, geometria I, algebra, analisi matematica II, geometria II, meccanica razionale sono propedeutici agli esami del terzo anno.

Gli esami del primo biennio e del terzo anno sono propedeutici agli esami del quarto anno.

Nel secondo biennio lo studente deve scegliere due insegnamenti fra i complementari del proprio corso di laurea. Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere ad indirizzo fisico.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli esami richiesti.

Ogni corso del primo biennio comporta un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

La facoltà potrà, qualora lo ritenga opportuno, stabilire un corso di esercitazioni per certi insegnamenti del terzo e quarto anno.

L'esame di laurea deve comprendere una esercitazione scritta e la discussione orale di due tesine.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica.

La tabella n. 1 (art. 24) concernente i posti di ruolo dei professori è modificata nel senso che viene fissato in cinque il numero dei posti di ruolo per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

LEGGE 17 maggio 1969, n. 272.

Modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, saranno determinate con decreto in-

terministeriale dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, è prorogato al 30 giugno 1969.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI — TANASSI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 273.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120, relativo all'elenco delle discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista o di perfezionamento è modificato nel senso che la disciplina di cui al n. 2 è cambiata in « Anestesiologia e rianimazione » che sono aggiunte al n. 29 quella di « Microbiologia » e al n. 30 quella di « Psichiatria ».

Gli articoli 132, 133, 134, 174 e 175 relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 132. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno:*

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione; anestesiologia; tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; internato.

2° *Anno:*

Anestesiologia; terapia antalgica; rianimazione; internato.

3° *Anno:*

Rianimazione; tecniche speciali di anestesia e rianimazione; indagini diagnostiche attinenti alla specialità; internato.

Numero massimo di iscritti: n. 30 per ogni anno di corso (totale n. 90 iscritti).

Art. 133. — Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 134. — Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 174. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica, e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia. Il corso ha la durata di tre anni.

Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma, solo agli iscritti che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione, o che siano assistenti di ruolo di divisioni di ortopedia e traumatologia, in ospedali di 1ª categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola, può essere ridotto sino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un regolare corso di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Il numero massimo di iscritti è di 40 per ogni anno di corso per un totale complessivo di 120 iscritti.

Art. 175. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle deformità, lesioni e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta e incruenta (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
8) Nozioni di chirurgia generale;
9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
10) Nozioni di pediatria;
11) ~~Apparato-terapia ortopedica;~~
12) Fisiochinesiterapia;
13) Infortunistica;
14) Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia.

Le materie d'insegnamento sono così distribuite nei vari anni di corso:

1° *Anno*:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle deformità, lesioni, e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria cruenta e incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
Anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
Fisiologia dell'apparato locomotore;
Nozioni di chirurgia generale;
Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria cruenta e incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia.

3° *Anno*:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
Patologia delle deformità, lesioni e malattie degli organi di movimento (triennale);
Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
Apparatoterapia ortopedica;
Fisiochinesiterapia;
Infortunistica;

Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta, e di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici.

Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa dattiloscritta su argomento della specialità.

Dopo l'art. 242 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e in psichiatria.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 243. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.

Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia.

Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di 20; il numero massimo complessivo per i tre anni di corso è fissato in 60 specializzandi.

Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovrà presentare motivata istanza.

La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di microbiologia. Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario.

L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 244. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1) Chimica microbiologica;
2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) Analisi statistica del dosaggio biologico;
4) Immunologia;
5) Batteriologia speciale;
6) Virologia generale e tecnica virologica;
7) Micologia;
8) Protozoologia;
9) Genetica dei microorganismi;
10) Virologia speciale;
11) Microbiologia degli alimenti;
12) Microbiologia industriale;
13) Metodi e dosaggi microbiologici.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 245. — L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta e di una prova pratica.

I candidati non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 246. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia, una scuola di specializzazione in psichiatria. Il corso degli studi ha una durata di quattro anni. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli ammessi sarà di quindici per ogni anno di corso per un totale di sessanta iscritti. La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di clinica psichiatrica dell'Università di Torino. All'insegnamento sono chiamati a collaborare docenti della locale facoltà di medicina e chirurgia e cultori delle materie di insegnamento.

Art. 247. — Il programma di insegnamento si svolge in quattro anni di corso e comprende le seguenti materie:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del S. N.
Fisiologia del S. N.
Biochimica del S. N.
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia I;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica del S. N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia 2°;
Clinica psichiatrica 1°;
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

I corsi sono integrati da conferenze su argomenti di particolare interesse specialistico.

Alla fine di ciascun anno di corso lo specializzando, che abbia ottenuto le firme di frequenza, deve sostenere gli esami sulle materie di insegnamento ed al termine dei quattro anni deve superare un esame di diploma con presentazione e discussione di una tesi scritta per conseguire il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 248. — E' obbligatorio l'internato per l'intero anno scolastico per il 1°, 3°, 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico. L'internato è obbligatorio per il secondo anno in neurologia per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro. Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile potrà esservi un abbuono di due anni; un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **274.**

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:

18) Sociologia.

Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione dell'istituto di filologia latina annesso alla facoltà di lettere e filosofia.

Istituto di filologia latina

Art. 34. — Alla cattedra di letteratura latina della facoltà di lettere dell'Università di Palermo è annesso l'istituto di filologia latina.

L'istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'insegnamento della letteratura latina e delle discipline ad essa afferenti.

L'istituto ha sede nei locali della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

La direzione dell'istituto di filologia latina spetta al titolare della cattedra di letteratura latina.

Presso l'istituto prestano servizio gli assistenti, i borsisti e i tecnici attualmente in servizio o che comunque vengano assunti dalla cattedra di letteratura latina.

Per il raggiungimento dei propri fini l'istituto dispone del materiale didattico e scientifico appropriato e di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri già esistenti e con singoli donativi a scambi.

Con la dotazione assegnata all'istituto dal consiglio di amministrazione dell'università, nonchè con eventuali contributi di altri enti o istituzioni, l'istituto di filologia latina potrà provvedere alle proprie attività scientifiche e didattiche.

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

18) Sociologia;
19) Economia montana e forestale (semestrale);
20) Storia dell'agricoltura (semestrale);
21) Politica agraria e comparata (semestrale);
22) Lotta biologica (semestrale);
23) Entomologia forestale (semestrale);
24) Chimica delle fermentazioni (semestrale);
25) Chimica e tecnologia degli alimenti (semestrale);
26) Biochimica;
27) Alimentazione del bestiame;
28) Agrumicoltura;
29) Propagazione delle piante e tecnica vivaistica (semestrale);
30) Meccanizzazione dell'agricoltura (semestrale);
31) Virologia (semestrale);
32) Metodologia sperimentale agraria (semestrale);
33) Genetica agraria.

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: viticoltura, orticoltura e floricoltura; alpicoltura e selvicoltura; avicoltura e coniglicoltura da semestrali passano annuali.

Art. 93, relativo alle propedeuticità della facoltà di agraria è modificato nel senso che è aggiunta la seguente norma:

c) « l'esame di zootecnica generale sia reso propedeutico rispetto a quello di zootecnica speciale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 6. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. **275.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad acquistare un immobile.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad acquistare una porzione di immobile sita in Novara, via Canobio, distinta nel N.C.E.U. alla partita n. 14448 A/10, foglio 162/G, mappale 9381/1, classe VI, di vani 4 catastali, da destinarsi a sede del comitato C.R.I. di Novara.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 14. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **276.**

Modificazioni allo statuto del museo storico della motorizzazione militare.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo testo degli articoli 1, 3, 10 e 11 dello statuto del museo storico della motorizzazione militare.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **277.**

Erezione in ente morale della « Fondazione casa di riposo e pensionato per anziani », con sede in Possagno.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione casa di riposo e pensionato per anziani », con sede in Possagno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1969, n. 278.

Erezione in ente morale della fondazione « Giulio e Palmira Venini », con sede in Castroreale.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Giulio e Palmira Venini », con sede in Castroreale (Messina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 15. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 697, concernente la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 697, il quale approva la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968, parzialmente modificativo del precedente;

Vista la decisione n. 597 Reg. Dec. emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. IV, in data 21 giugno 1967, a seguito di ricorsi proposti dai notai Meneghini Giulio e Pietrogrande Luigi avverso il predetto decreto presidenziale, limitatamente alla parte in cui assegnava un terzo posto di notaio alla sede di Monselice (distretto notarile di Padova);

Vista la medesima decisione del Consiglio di Stato, sopra richiamata, che provvedeva anche in ordine alla impugnazione del bando di concorso pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 16 del 31 agosto 1965, per il conferimento del nuovo posto notarile istituito in Monselice, a seguito di appositi ricorsi proposti dagli stessi notai Meneghini e Pietrogrande;

Visti i dati forniti dal competente archivio notarile, nonchè i risultati del censimento del 15 ottobre 1961;

Ritenuto che il Consiglio di Stato annullava, con la decisione sopra richiamata, i provvedimenti impugnati, ma non censurava nè i criteri di massima adottati dalla amministrazione, nè l'aumento globale dei posti attuato nel distretto notarile di Padova;

Considerato, pertanto, che il posto già attribuito alla sede notarile di Monselice deve essere attribuito ad altra sede del distretto;

Atteso che nella sede suddetta la media globale annua degli onorari per atti rogati nell'interesse degli abitanti del luogo, a norma dell'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ammonta a sole L. 7.000.000 circa, sicchè quella individuale (L. 2.300.000 circa) risulta notevolmente inferiore a quella minima nazionale ed a quella distrettuale, mentre anche il dato anagrafico, dal quale risulta una popolazione di sole 16.000 unità circa, non consente l'istituzione di un terzo posto notarile;

Rilevato che nessun altro comune del distretto offre possibilità di attribuzione del posto già assegnato alla sede di Monselice, per insufficienza di dati economici ed anagrafici;

Ritenuto, al contrario, che nel capoluogo, ad una popolazione di circa 200.000 unità corrispondono, secondo le nuove tabelle, 22 notai ai quali è assicurato un reddito medio globale annuo di circa 112.000.000, pari ad un reddito medio individuale di circa 5.000.000, notevolmente superiore sia alla media nazionale che a quella distrettuale;

Considerato, pertanto, che tenuto anche conto della ampiezza del rapporto posti-popolazione, il posto già attribuito alla sede di Monselice può essere assegnato a quella di Padova, il cui organico passa così da 22 a 23 unità;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

E' attribuito un ulteriore posto di notaio alla sede notarile di Padova, il cui organico è conseguentemente modificato nel senso che passa da 22 a 23 unità.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1969

SARAGAT

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1969
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 285

(5261)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Iscrizione del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari per i dipendenti del comune di Roma alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Visto l'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sui miglioramenti del trattamento di quiescenza e sulle modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

Visto l'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sui miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti e sulle modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

Visto l'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, sui miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1968, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche per i dipendenti del comune di Roma ha stabilito l'iscrizione del proprio personale alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, ai sensi delle citate leggi;

Decreta:

E' approvata, a termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 10 aprile 1968, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche per i dipendenti del comune di Roma ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

(4882)

DECRETO MINISTERIALE 29 *marzo* 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. « Adafrigor » di Rogoredo ad ampliare il magazzino generale esercitato in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1961, con il quale la « Adafrigor S.p.a. Rogoredo », con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nella stessa città, in via Boncompagni n. 101, un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze del 14 novembre 1967 e dell'11 maggio 1968, con le quali la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il complesso del magazzino generale con una nuova area della superficie di mq. 6.500, su cui è installato un gruppo di binari ferroviari raccordati alla stazione di Milano-Rogoredo, ed a ricevere in deposito merci estere voluminose, non deperibili e facilmente identificabili in due piazzali recintati, posti all'interno dello stesso magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 1198 del 23 dicembre 1967, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole alla richiesta ed ha proposto di elevare a lire 6.000.000 (seimilioni) a lire 8.000.000 (ottomilioni), lo ammontare della cauzione, dovuta per l'esercizio del magazzino generale;

Vista la relazione tecnica « vistata » dall'ufficio del genio civile di Milano in data 17 dicembre 1968, protocollo n. 18981, dalla quale si rileva che i lavori di recinzione dell'area da incorporare sono stati regolarmente eseguiti;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle suddette istanze;

Decreta:

Art. 1.

L'« Adafrigor S.p.a. Rogoredo » è autorizzata ad ampliare il complesso del magazzino generale esercitato in Milano, via Boncompagni 101, con l'area di mq. 6.500 circa, sulla quale è installato un gruppo di binari ferroviari raccordati alla stazione di Milano-Rogoredo, già confinante con il magazzino generale stesso, ed ora recintata come descritto nella relazione tecnica, vistata dall'ufficio del genio civile di Milano, indicata nelle premesse del presente decreto.

La predetta società è, inoltre, autorizzata a ricevere in deposito merci estere voluminose, non deperibili e facilmente identificabili in due piazzali recintati, rispettivamente della superficie di mq. 1420 e mq. 580, posti all'interno del complesso del magazzino generale, meglio descritti nelle planimetrie presentate a corredo delle istanze sopra richiamate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei due piazzali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale. L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da lire 6.000.000 (seimilioni) a L. 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

p. *Il Ministro per le finanze*
FADA

(5256)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1969.

Contributo addizionale dovuto per l'assistenza malattia dai coltivatori diretti pensionati nell'anno 1969.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti titolari di pensione, in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1969 dell'assistenza di malattia ai pensionati delle predette categorie;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1968, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *b*), n. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo per l'anno 1969;

Decreta:

Per l'anno 1969 il contributo dovuto dai coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria, nella misura di L. 16 per ogni giornata accertata ai sensi dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 7 giugno 1965, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso, che sarà stabilita sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno 1968.

Roma, addì 24 aprile 1969

(4980) *Il Ministro*: BRODOLINI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1969.

Rinnovo dei termini di scadenza delle deroghe di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1956, 10 gennaio 1957, 31 marzo 1958, 26 luglio 1958, 1° agosto 1959, 6 febbraio 1960, 14 luglio 1960, 9 febbraio 1961, 2 marzo 1962, 28 dicembre 1962, 13 febbraio 1965 e 14 luglio 1967 concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale, all'applicazione di alcune disposizioni contenute nei citati decreti presidenziali;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune delle deroghe concesse con i succitati decreti ministeriali;

Sentito il comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere le suddette richieste, le quali sono giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni contenute negli articoli dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 7 gennaio 1956, n. 164, indicate nella allegata tabella, non si applicano, fino al 31 dicembre 1970, per le attività produttive e per i settori industriali a fianco di ciascuno di essi indicati, subordinatamente all'adozione ed alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alla tabella medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

TABELLA

Numero d'ordine	Disposizioni derogate	Attività produttive o settore industriale	Misure sostitutive di sicurezza
A	Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. (Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).		
1	Art. 188. — Piani di scorrimento delle gru a ponte.	Tutte le attività produttive	*a*) sistema di blocco che impedisca il movimento della gru a ponte quando uno o più lavoratori accedano sui piani di scorrimento; *b*) effettuazione a terra del cambio turno dei gruisti.
2	Art. 192 — Divieto della discesa libera dei carichi.	Tutte le attività produttive, limitatamente all'impiego di elevatori azionati da motore termico	Verifiche settimanali del freno e verifiche mensili del punto di ancoraggio, da effettuarsi da parte della ditta. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali.
3	Art. 220. — Primo comma - Difesa dei piani inclinati.	Tutte le attività produttive	Verifiche settimanali, da parte della ditta, delle condizioni delle funi e degli attacchi. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali.
B	Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164. (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).		
4	Art. 34. — Nome o marchio del fabbricante sulle aste e sui tubi.	Settore costruzioni	

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

(4977)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1969.

Classificazione tra le provinciali di quindici strade in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 11 gennaio 1967, n. 23, con la quale l'amministrazione provinciale di Caserta ha chiesto la classificazione a provinciali delle seguenti strade:

1) strada statale n. 7 - rio Lanzi-fiume Savone-strada statale Domiziana (dalla provinciale Areanova a circa km., 2,000 dalla strada statale n. 7 (Appia) attraversa la provinciale demanio Calvi, la provinciale Mondragone 1° tratto; la provinciale Carinola presso Ciamprisco; la provinciale traversa Ottavone, la provinciale Mondragone 2° tratto; la provinciale Mondragone-ponte Savone e s'innesta alla statale Domiziana nei pressi del km. 20+000, estesa km. 20+830;

2) ponte Ortello-Sant'Andrea del Pizzone (inizia dalla provinciale Areanova in località ponte Ortello, attraversa la provinciale demanio Calvi e raggiunge lo abitato di Sant'Andrea del Pizzone), estesa km. 7+500;

3) ferrovia Napoli-Roma-strada statale Domiziana (inizia dalla ferrovia Napoli-Roma nei pressi della stazione di Falciano, attraversa la provinciale Ottavone e termina alla strada Dimiziana), estesa km. 7+800;

4) strada Torre Lupara (inizia dalla strada statale n. 7 (Appia) e termina alla località Torre Lupara), estesa km. 3+500;

5) strada prolungamento provinciale borgo Appio (inizia dalla strada statale Domiziana al km. 23+500 e raggiunge la foce della Regia Agnona), estesa chilometri 1+300;

6) strada Brezza - provinciale Cancello Arnone - Cappella Reale (inizia dalla provinciale di Brezza - tratto Brezza Sant'Andrea del Pizzone - costeggia l'argine destro del fiume Volturno e s'innesta alla provinciale Cancello Arnone - Cappella Reale nel centro abitato del comune di Cancello Arnone), estesa km. 8+050;

7) prolungamento strada provinciale di Casal di Principe - ponte difesa Casale (inizia dal ponte Casale sui RR. Lagni e raggiunge la strada provinciale accesso NATO), estesa km. 1+600;

8) strada statale n. 264 - ponte Tronara - provinciale via delle dune - confine provinciale Napoli (inizia dalla strada statale n. 264 « Capua Castel Voturno » in località ponte Tura, attraversa Cancello Arnone - Domiziana, raggiunge il ponte Tronara sui RR. Lagni, attraversa la provinciale via delle dune e traversa d'Ischitella, raggiungendo quindi il confine della provincia di Napoli), estesa km. 13+280;

9) strada traversa Ischitella - confine provincia di Napoli (inizia dalla provinciale traversa d'Ischitella e raggiunge il confine della provincia di Napoli), estesa km. 1+000;

10) strada occidentale (inizia dalla strada statale n. 264 presso Castel Volturno e termina alla idrovora Tamerici sulla provinciale Cancello Arnone-Domiziana), estesa km. 3+700;

11) strada Macedonio (1° tronco) - (inizia dalla strada statale n. 264 e termina sulla provinciale Cancello Arnone - Domiziana), estesa km. 2+600;

12) strada Grazzanise - Bonito Vaticali (inizia dalla provinciale Santa Maria la Fossa - Grazzanise, in località Camino e raggiunge la provinciale Vaticali), estesa km. 2+400;

13) strada Camino (inizia dalla provinciale Santa Maria la Fossa - Grazzanise, in località Camino e raggiunge la provinciale Vaticali - Castel Volturno), estesa km. 3+300;

14) strada Santo Sossio - Porchiera (inizia dalla provinciale via delle dune, attraversa la zona agricola di Santo Sossio e la località Porchiera per innestarsi ala strada statale Domiziana al km. 36+000), estesa km. 5+400;

15) strada provinciale Mondragone - Lungargine destro Volturno - provinciale borgo Appio (2° tratto) - (inizia dalla provinciale Mondragone, attraversa la provinciale borgo Appio (2° tratto), in località « Mazzasette », attraversa la località « Mazzaferro », incrocia nuovamente la provinciale Pietrapagliuca e termina sulla provinciale borgo Appio (2° tratto) in prossimità della casina « Bosco di Cancello »), estesa km. 15+340;

16) strada statale n. 264 - provinciale Vaticali - Castel Volturno (inizia dalla strada statale n. 264 e termina sulla provinciale Vaticali - Castel Volturno), estesa km. 1+700;

Visto il voto n. 1264 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126 ad eccezione di quella contrassegnata con il n. 9, che potrà essere provincializzata purchè contemporaneamente al tratto in proseguimento in provincia di Napoli;

Ritenuto che le suddette strade, ad eccezione di quella contrassegnata con il n. 9, possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse e precisamente quelle contrassegnate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, di complessivi km. 98+380 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « Moda selezione » - Salone mercato dell'abbigliamento, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Moda selezione» - Salone mercato dell'abbigliamento, che avrà luogo a Torino dal 24 al 27 ottobre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 maggio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(4869)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « Samia » - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Samia » - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento, che avrà luogo a Torino dal 5 all'8 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 maggio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(4867)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Rinascita sestese, società cooperativa edificatrice a r.l. », con sede in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 dicembre 1968 alla società cooperativa « Rinascita sestese, società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata », con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Rinascita sestese, società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata », con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito notaio dott. Carlo Marchetti in data 15 febbraio 1954 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Piergiorgio Gattinoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4976)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962 e modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965, del 16 giugno 1966 e del 9 maggio 1967;

Vista la delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei partecipanti al predetto istituto nella riunione del 12 dicembre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4, 15, 16, 19 e 20 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, in conformità dei seguenti testi:

art. 4, comma primo: « Il capitale sociale è di lire 50.234.800.000, diviso in quote nominative di L. 2.800.000 ciascuna »;

art. 15, comma primo: « L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto di venti membri eletti dall'assemblea tra gli amministratori, in numero non inferiore a tredici, ed i direttori generali o vice direttori generali di enti partecipanti»;

art. 15, comma terzo: « I consiglieri durano in carica quattro anni; nel caso però di totale rinnovazione del consiglio, dieci fra i suoi membri, determinati dal sorteggio, si rinnovano dopo i primi due anni »;

art. 16, comma quarto: « Ove rimanessero in carica meno di undici membri, l'assemblea dovrà provvedere nel termine di tre mesi per il completamento del consiglio »;

art. 19, comma primo: « Il consiglio di amministrazione si aduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o su richiesta della giunta o di almeno dodici consiglieri »;

art. 20, comma primo: « Per la validità delle adunanze del consiglio occorre l'intervento di almeno dodici membri ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5101)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1969.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio della sigaretta Giubek Filtro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106, con il quale il prezzo di vendita al pubblico della sigaretta Giubek Filtro venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Atteso che si rende opportuno provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico del cennato prodotto;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di Monopolio di Stato;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

La sigaretta Giubek Filtro è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita del prodotto continuerà fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1969
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 153

(5353)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 maggio 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Bertinoro.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1969 è stato sciolto il consiglio comunale di Bertinoro ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dottor Giovanni Gravina.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario sta provvedendo alla definizione di vari ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, tra l'altro, il riordinamento dei servizi comunali e l'esecuzione di opere pubbliche, la cui attuazione è vivamente auspicata dalla opinione pubblica locale.

In questa situazione la cessazione dell'attuale gestione straordinaria si rivelerebbe gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 26 maggio 1969

Il prefetto: FRANZE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Bertinoro e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari, il direttore di sezione dell'Amministrazione civile dello interno dott. Giovanni Gravina;

Considerato che a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la gestione straordinaria dello ente anzidetto può essere prorogata, dopo il primo periodo di tre mesi, fino a sei mesi;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli: 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

Articolo unico.

La gestione commissariale del comune di Bertinoro, affidata al direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Giovanni Gravina con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino al periodo di sei mesi a decorrere dal 26 febbraio 1969, data del citato decreto presidenziale.

Il commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Forlì, addì 26 maggio 1969

Il prefetto: FRANZE

(5188)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5263)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato e dei raddoppiamenti delle cattedre di statistica e di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze, sono vacanti la cattedra di istituzioni di diritto privato e i raddoppiamenti delle cattedre di statistica e di economia politica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5262)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cavedine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, il comune di Cavedine (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5011)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.563.510 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5012)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Poppi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.211.385 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5013)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.794.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5014)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1969, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5015)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1969, il comune di Corato (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 719.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5016)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1969, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5017)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.136.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5018)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.637.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5019)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Baricella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.859.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5020)

Autorizzazione al comune di Gandosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Gandosso (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 981.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5021)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.734.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5022)

Autorizzazione al comune di Monterinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Monterinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.209.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5023)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5024)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5025)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.737.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5026)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.812.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5027)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.392.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5028)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.261.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5029)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Trentinara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.150.521, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5030)

Autorizzazione al comune di Caggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Caggiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5031)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.340.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5032)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5033)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di S. Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.285.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5034)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Aliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.619.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5035)

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Surbo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.407.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5036)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.517.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5037)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.228.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5038)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.326.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5039)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.023.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5040)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.286.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5041)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Bellosguardo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.313.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5042)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.594.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5043)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.155.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5044)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Piegaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.675.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5045)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.816.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5046)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.808.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5047)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.043.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5048)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.121.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5049)

Autorizzazione al comune di Calcinaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Calcinaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5050)

Autorizzazione al comune di Bagnara di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Bagnara di Romagna (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.573.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5051)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.669.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5052)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.361.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5053)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.727.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5054)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Canepina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.981.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5055)

Autorizzazione al comune di Rimasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Rimasco (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5056)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Cessapalombo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.080.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5057)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 15.006.112, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5058)

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Montelupone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.021.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5059)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Pioraco (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.778.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5060)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.233.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5061)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.138.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5062)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.912.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5063)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.854.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4950)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.779.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4951)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.925.836, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4952)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.619.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4953)

Autorizzazione al comune di Cencenighe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Cencenighe (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.207.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4956)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.846 020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945; n. 51.

(4957)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.931.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4959)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Altidona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.722.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4960)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.728.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4961)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.937.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4962)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.382.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4963)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Novara di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.059.311, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4964)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.223.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4965)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.340.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4966)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.098.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4967)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.930.287, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4970)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.608.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 12 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,65	628 —	628,10	627,85	627,825	627,65	627,90	627,85	627,65	627,65
$ Can	582,15	582,25	582,25	582,05	582,30	582,15	582,15	582,05	582,15	582 —
Fr Sv.	145,47	145,70	145,71	145,68	145,25	145,48	145,67	145,68	145,47	145,65
Kr D.	83,38	83,50	83,45	83,40	83,25	83,40	83,32	83,40	83,38	83,38
Kr N	88,01	88,15	88,03	88,015	88 —	88,05	88,04	88,015	88,01	88,01
Kr Sv.	121,30	121,35	121,30	121,325	121,20	121,30	121,35	121,325	121,29	121,30
Fol	172,15	172,20	172,25	172,145	172,30	172,18	172,16	172,145	172,15	172,16
Fr B	12,47	12,485	12,481	12,4740	12,465	12,48	12,4775	12,4740	12,47	12,47
Franco francese	126,22	126,30	126,25	126,24	126,25	126,22	126,22	126,24	126,22	126,20
Lst	1499,02	1500,40	1500,50	1500,05	1499,75	1499,05	1500,35	1500,05	1499,02	1499,70
Dm occ	156,92	156,90	156,90	156,84	156,75	156,90	156,84	156,84	156,92	156,83
Scell. Austr.	24,27	24,27	24,29	24,2815	24,20	24,28	24,285	24,2815	24,27	24,25
Escudo Port.	22,04	22 —	22,05	22,05	22,05	22,05	22,04	22,05	22,04	22,04
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,97	8,9720	9 —	8,96	8,957	8,9720	8,96	8,96

Media dei titoli del 12 giugno 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,50
» 5 % (Ricostruzione)	98,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,20
» 5 % (Beni Esteri)	95,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,525
» » » » 1968-83	102,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,875
1 Dollaro canadese	582,10
1 Franco svizzero	145,675
1 Corona danese	83,39
1 Corona norvegese	88,027
1 Corona svedese	121,337
1 Fiorino olandese	172,152
1 Franco belga	12,476
1 Franco francese	126,23
1 Lira sterlina	1500,20
1 Marco germanico	156,84
1 Scellino austriaco	24,283
1 Escudo Port.	22,045
1 Peseta Sp.	8,964

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto per la lingua cinese

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, per la lingua cinese.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 8;

3) diploma di laurea in lingue e letterature straniere, o lingue e letterature straniere moderne, o lingue e letterature orientali conseguito presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato, oppure diploma di laurea in lingue e civiltà orientali (indirizzo storico-politico e storico-letterario) o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali conseguito presso l'Istituto orientale di Napoli. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio e cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e della amministrazione, Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) in quale lingua, da scegliere fra il francese e l'inglese, voglia effettuare la conversazione di cui al punto *d*) del successivo art. 5 e se, a norma del successivo art. 7, intenda sostenere prove facoltative di lingua ed in quale e se scritta od orale od entrambe;

10) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 11, che diano luogo a preferenza.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete, o irregolari.

Art. 5.

Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) componimento in cinese di storia e civiltà della Cina (con uso del dizionario della lingua-lessico);

2) traduzione dall'italiano in cinese (senza vocabolario);

3) traduzione in italiano dal cinese (senza vocabolario);

4) sintesi in italiano di pubblicazioni redatte in cinese.

L'esame orale verte sulla materia che ha formato oggetto della prova scritta di ~~cui al n. 1), su~~ una interrogazione in cinese, nonchè su:

a) interpretazione consecutiva dall'italiano in cinese e viceversa;

b) principi di diritto internazionale pubblico e di economia politica;

c) storia contemporanea generale;

d) una conversazione in lingua inglese o francese a scelta del candidato.

Le tesi dei programmi di esame figurano nella tabella annessa al presente decreto.

Art 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto ad una prova facoltativa scritta, da scegliersi tra il francese e l'inglese, purchè la lingua sia diversa da quella prescelta per la conversazione di cui al punto *d*) del precedente art. 5.

Può chiedere altresì di sostenere una prova facoltativa orale in una delle suddette lingue, sempre che non costituisca per lui prova obbligatoria.

Per la prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano (con uso del vocabolario), il concorrente può beneficiare di un massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova facoltativa orale di lingua il concorrente può beneficiare di un massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, riportato nella prova obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un Ministro plenipotenziario in servizio o a riposo che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato, di un magistrato ordinario o amministrativo non inferiore a magistrato di Corte d'appello o equiparato, di due docenti universitari.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per specifiche materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per le prove scritte di cui ai punti 1) e 4) dell'art. 5 e quattro per ciascuna delle altre prove scritte.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia, oggetto della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati.

Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza stabiliti, fra l'altro, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, le cui disposizioni ricevono puntuale applicazione, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione nella pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL, attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera c) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine, derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V - entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticato dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato su carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato, su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da Lit. 400;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza;

7) certificato medico, su carta da bollo da Lit. 400, da cui risulti l'idoneità fisica all'impiego. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5), 6) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) l'attestazione, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara il vincitore del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre il vincitore.

Il decreto che dichiara il vincitore del concorso e quello relativo alla graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre il vincitore sono pubblicati nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il vincitore del concorso è nominato, con decreto del Ministro per gli affari esteri, esperto aggiunto in lingue estere.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 19 maggio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1969
Registro n. 288, *foglio n.* 12

PROGRAMMA DI ESAME

Storia e civiltà della Cina

Lineamenti fondamentali della storia e principali aspetti dello sviluppo economico e culturale della Cina, nei secoli XIX e XX.

Principi di diritto internazionale pubblico

1. Natura e carattere del diritto internazionale. Rapporti tra diritto internazionale e diritto interno.
2. Fonti del diritto internazionale. Consuetudine. Accordo. Gli atti unilaterali. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
3. I soggetti dell'ordinamento internazionale. La personalità degli Stati.
4. La sovranità territoriale.
5. Le organizzazioni internazionali e quelle regionali. O.N.U., C.E.E.
6. Organi dei soggetti del diritto internazionale.
7. Immunità e privilegi.
8. La sovranità nei riguardi delle persone. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Le minoranze.

Principi di economia politica

1. Bisogni, beni, utilità, valore.
2. Mercati e formazione del prezzo.
3. Produzione: imprese e costi.
4. Distribuzione: salario, rendita, interesse, profitto.
5. Circolazione: scambio, moneta.
6. Mercato delle divise cambi.
7. Credito, banche.
8. Mercato finanziario.
9. Dazi, dogane, contingentamenti.
10. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.
11. Il concetto di programmazione economica e i vari tipi di piano.

Storia contemporanea generale

1. L'Europa dopo la guerra franco-prussiana.
2. La politica estera italiana dal congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
3. Cause ed origini della prima conflagrazione mondiale e conseguente riassetto internazionale: la dissoluzione dell'Impero asburgico; la fine dell'Impero ottomano; L'Unione Sovietica; la Società delle Nazioni.
4. I nazionalismi fra le due guerre mondiali: fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
5. L'Estremo Oriente tra i due conflitti.
6. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia, nelle Americhe. L'Unione panamericana.
7. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende diplomatiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
8. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari.
9. Nascita e sviluppo della organizzazione delle Nazioni Unite.
10. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
11. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
12. Il processo di unificazione europea.

(4875)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1968, modificato con decreto ministeriale 23 marzo 1968, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1968, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerata l'impossibilità, per motivi di salute, del prefetto di 1ª classe dott. Sergio Spasiano di continuare a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Gaetano Marrese, vice prefetto in servizio al Ministero, è chiamato, a decorrere dalla data del presente decreto, a far parte della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Sergio Spasiano.

Al predetto componente saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1969

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1969
Registro n. 11, *foglio n.* 126

(4824)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.